



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
*Ufficio III - Relazioni Sindacali*

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali  
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria  
Loro sedi

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali  
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria  
Loro sedi

OGGETTO: Art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale ed applicabilità al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota GDAP n. 0398452.U del 25.09.2024, della Direzione Generale del Personale di questo Dipartimento, relativa alla materia specificata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Ida Del Grosso

p.t.





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale

SIGNORI DIRETTORI GENERALI

SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO I - SEGRETERIA GENERALE  
(PER LA DIFFUSIONE A TUTTI GLI UFFICI DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO)

E, P.C.,  
SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI  
(PER L'INOLTRO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

Oggetto: articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale ed applicabilità al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Con riferimento all'oggetto, conformemente ai pareri resi dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato (IGOP) e dal Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la pubblica amministrazione ed a seguito di approfondimenti con le altre Amministrazioni del comparto sicurezza-difesa, si forniscono le indicazioni che seguono in ordine alla novella in oggetto, la quale ha innalzato, per il secondo mese di congedo parentale, il trattamento economico al 60% della retribuzione (80% soltanto per il corrente anno 2024).

La norma trova applicazione anche al personale del Corpo di Polizia penitenziaria nella misura in cui il beneficio non risulti assorbito dal più favorevole trattamento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale

Si riepiloga, quindi, che il personale del Corpo con figli – nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dalla novella del 2023 e della disciplina di comparto del 2018 – può avvalersi del congedo parentale:

- per 45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione. Questo trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;
- per 15 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo il 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), fino al sesto anno di età del minore. Si precisa che il beneficio è applicabile ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e che è fruibile dagli stessi in alternativa fra loro (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
- per un mese, fino al dodicesimo anno di età del minore, per ciascun genitore, percependo il 30% della retribuzione;
- per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori, percependo il 30% della retribuzione;
- per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d'indennità, salvo quanto statuito dal successivo articolo 34, comma 2.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la puntuale applicazione e la massima divulgazione della presente circolare.

Il Direttore generale  
Massimo Parisi

istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».